

Roma, 19 maggio 2014

**OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE:
CONSULTAZIONE SULLA REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA**

1. PREMESSA

Federcasse ringrazia la Banca d'Italia per la possibilità di commentare gli orientamenti che codesto Organo di Vigilanza intende prendere in relazione alla revisione della disciplina di vigilanza sulle Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG).

Per le banche della Categoria tale documento di consultazione assume particolare importanza con riferimento alla revisione dei **requisiti per l'emissione di OBG**. A tale proposito, Federcasse esprime apprezzamento per il fatto che uno degli obiettivi contemplati da tale revisione consiste nell'ampliare la platea di emittenti (e cedenti) potenziali, permettendo quindi l'ingresso nel mercato delle OBG di intermediari attualmente esclusi dalla possibilità di emissione delle stesse OBG. Inoltre, si esprime apprezzamento anche per la circostanza che per le BCC-CR - considerate le limitate dimensioni della generalità delle stesse - la possibilità di emettere OBG sia evidenziata soprattutto attraverso lo schema del **Sistema di Tutela Istituzionale (IPS)** il cui riconoscimento prudenziale rappresenta per la Categoria un traguardo strategico di estrema rilevanza.

Con riferimento al contenuto del documento di consultazione si ritengono opportune alcune specifiche precisazioni, suddivise per argomenti, che si riportano di seguito.

2. TRATTAMENTO PRUDENZIALE

Come descritto nello stesso documento di consultazione *"l'estensione della facoltà di cessione alle banche aderenti a un IPS trova motivazione nel fatto che l'IPS riconosciuto a fini regolamentari beneficia di particolari trattamenti prudenziali previsti dalla disciplina di vigilanza, con particolare riferimento alla ponderazione dello 0% delle esposizioni fra le banche aderenti (...)."*

In nuce, tali particolari trattamenti prudenziali tendono, in determinati ambiti regolamentari, ad assimilare agli IPS la disciplina prevista per i gruppi bancari.

Al fine di garantire una maggiore coerenza della nuova disciplina delle OBG con l'impostazione generale seguita dalla regolamentazione prudenziale in materia di IPS, si propongono le seguenti modifiche al testo della regolamentazione in consultazione (le modifiche/integrazioni proposte sono descritte in neretto ed evidenziate in giallo).

Paragrafo 4, pagg. 9-10, della disciplina in consultazione

"Qualora le obbligazioni siano garantite, per oltre il 10% dell'ammontare nominale dell'emissione, dai titoli di cartolarizzazione, devono essere rispettate anche le ulteriori seguenti condizioni:

- c) *i crediti ipotecari residenziali o commerciali sono stati originati dalla stessa banca emittente o da altre società del gruppo bancario a cui appartiene l'emittente **oppure da altre banche aderenti al medesimo sistema di tutela istituzionale**; la condizione di appartenenza al medesimo gruppo bancario **oppure al medesimo sistema di tutela***

istituzionale deve essere verificata nel momento in cui i titoli di cartolarizzazione sono posti a garanzia delle obbligazioni;

- d) l'emittente o una società del gruppo bancario dell'emittente **oppure una o più banche aderenti al medesimo sistema di tutela istituzionale** **trattengono** ~~iene~~ per intero il rischio di credito inerente alla tranche che sopporta le prime perdite (11) della cartolarizzazione;
- e) la banca emittente e la società cessionaria siano in grado di verificare, in ogni momento durante la vita dell'emissione, l'idoneità e l'ammontare dei crediti cartolarizzati e di fornire all'asset monitor i dati e le informazioni necessarie per i controlli di sua competenza (cfr. par. 5).

Per quanto riguarda il finanziamento subordinato alla società cessionaria, qualora lo stesso sia concesso dalla banca che emette le obbligazioni e cede gli attivi, quest'ultima mantiene il medesimo requisito patrimoniale che era tenuta a osservare, prima della cessione, a fronte degli attivi ceduti ("requisito attività cedute").

Lo stesso trattamento prudenziale si applica qualora il finanziamento subordinato sia concesso da una banca diversa da quella emittente e/o cedente ma appartenente al medesimo gruppo bancario **oppure al medesimo sistema di tutela istituzionale** di queste.

In tutti gli altri casi, la banca finanziatrice dovrà costituire un requisito patrimoniale pari al maggiore importo tra il "requisito attività cedute" e il requisito risultante dall'applicazione della ponderazione riferibile alla banca emittente e, se diversa, alla banca cedente in base alla metodologia di determinazione dei requisiti patrimoniali adottata dalla banca finanziatrice."

3. LIMITI ALLA CESSIONE

In relazione ai limiti per la cessione degli attivi, in sintonia con gli approfondimenti condotti con il resto del sistema bancario italiano, si ritiene che l'applicazione della cd. "opzione 1" (contenuta all'interno della Relazione d'impatto allegata al Documento di consultazione) rappresenti, sotto il profilo prudenziale, un soddisfacente punto di intersezione tra il vincolo di mantenere un'adeguata garanzia patrimoniale a tutela dei creditori non garantiti e il perseguimento dell'obiettivo dichiarato di ampliare la platea dei potenziali emittenti di OBG.

Viceversa, qualora si intenda confermare l'impostazione più rigorosa, costituita dalla cd. "opzione 2", si rischia di determinare un'eccessiva riduzione degli attivi utilizzabili a garanzia delle OBG, a discapito dell'intento di rafforzare capacità di *funding* delle banche italiane ed, in particolare, di quelle banche - come le BCC-CR - che de facto non hanno la possibilità di emettere strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

In questo quadro, anche (i) la riduzione, da 500 a 250 milioni di Euro, del valore minimo dei fondi propri che le banche emittenti devono detenere e (ii) la non applicazione del requisito riferito ai fondi propri alle banche appartenenti a un sistema di tutela istituzionale - per quanto, come già detto, assolutamente apprezzabili - potrebbero non essere sufficienti a generare significativi ed equilibrati riflessi positivi sulla capacità delle banche di supportare la propria attività di erogazione di credito fondiario, comparto tra i più colpiti dalla crisi economica.

Pertanto, si auspica che la scelta di codesto Organo di Vigilanza in tema di limiti alla cessione degli attivi sia a favore della cd. "opzione 1".

In subordine, qualora la scelta ricada sulla cd. "opzione 2" si potrebbe prevedere che, quantomeno per le banche con obiettivi e stringenti vincoli alla capacità di emettere strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 - come le BCC-CR -, i limiti alla cessione degli attivi siano determinati, per ogni fascia, esclusivamente in termini di *common equity tier 1 (CET1) ratio* e mediante la fissazione

di valori intermedi rispetto a quelli previsti in termini di *tier 1 ratio* e *common equity tier 1 ratio*. In altri termini, in tali circostanze, si potrebbe prevedere che sia sufficiente per accedere alla fascia:

- “a”, un **CET1 ratio** pari ad un valore da definire nell’intervallo tra l’**8,50%** e **9%**;
- “b”, un **CET1 ratio** pari ad un valore da definire nell’intervallo tra il **7,50%** e l’**8%**;
- “c”, un **CET1 ratio** pari ad un valore da definire nell’intervallo tra il **6,50%** e il **7%**.